



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

P/253

concernente:

“Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale”

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE



fp
J.P.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

Oggetto: **Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale.**

Si trasmette, in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 18/38, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 maggio 2023.

Il Presidente
Christian Solinas

Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
29/05/2023 21:12:20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 18 maggio 2023

Presiede:

Christian Solinas

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Andreina Farris

~~Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio~~

~~Giuseppe Fasolino~~

Enti locali, finanze ed urbanistica

Aldo Salaris

Difesa dell'ambiente

Marco Porcu

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Valeria Satta

Turismo, artigianato e commercio

Giovanni Chessa

~~Lavori pubblici~~

~~Pierluigi Saitu~~

Industria

Anita Pili

Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Ada Lai

~~Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport~~

~~Andrea Mario Biancareddu~~

~~Igiene e sanità e assistenza sociale~~

~~Carlo Doria~~

Trasporti

Antonio Moro

Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)

Giovanna Medde

Segreteria della Giunta

Cinzia Vella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si assenta:

L'Assessore Andreina Farris dalla deliberazione n. 16 alla deliberazione n. 17



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/38 DEL 18.05.2023

Oggetto: Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito all'attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, concernente la concessione alle imprese artigiane di agevolazioni in conto interessi e in conto capitale in regime "de minimis" ed alla concessione di agevolazioni in conto canoni e in conto capitale, relativamente ai contratti di leasing ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, articolo 23, comma 1.

L'Assessore sottolinea l'importanza di tale misura di sostegno agli investimenti delle imprese artigiane tenuto conto dell'attuale scenario economico e delle difficoltà conseguenti all'aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime. Pertanto, al fine di supportare la competitività delle imprese artigiane sarde si intende dare avvio in tempi celeri al nuovo bando per l'assegnazione dei contributi per l'annualità in corso, le cui specifiche sono indicate in dettaglio nelle disposizioni attuative della legge n. 949/1952 (Allegato 1) e della legge n. 240/1981 (Allegato 2) allegate alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale.

Entrambi i documenti allegati riportano i requisiti soggettivi delle imprese artigiane potenzialmente beneficiarie, le condizioni di ammissibilità degli interventi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare, nonché ogni altro elemento informativo utile sul processo di istruttoria e concessione del contributo.

Rispetto alle disposizioni attuative precedenti, approvate nel 2022 con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 19 maggio 2022, le principali novità riguardano in primo luogo la previsione di chiusura dello sportello allo scadere di una data prefissata o al raggiungimento dello stanziamento annuale (con una quota aggiuntiva del 5%). In tale eventualità l'attività dello sportello telematico potrà essere interrotta prima del termine prefissato nel bando.

Con le stesse modalità sarà pertanto pubblicato il bando per le annualità successive, a valere delle risorse stanziare per la misura in argomento.



Un'ulteriore sostanziale modifica, con riferimento all'ammissibilità delle imprese alle agevolazioni, consiste nel recepimento della disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2023, all'articolo 9, comma 10, di seguito richiamato: "A seguito del rifinanziamento degli interventi di sostegno alle imprese artigiane [...] possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese artigiane in possesso dei requisiti richiesti alla data del 16 maggio 2022".

Tale disposizione consentirà la partecipazione delle imprese artigiane che lo scorso anno non avevano potuto accedere alle agevolazioni, pur avendone i requisiti, in quanto maturati alla data di chiusura dello sportello. Secondo le nuove disposizioni sarà consentita la partecipazione delle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità a partire dal 16 maggio 2022 fino alla scadenza del nuovo bando.

L'Assessore rappresenta che il processo di aggiornamento delle direttive scaturisce dal confronto avviato con le associazioni di categoria, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane Sardegna (C.L.A.A.I.), Confartigianato Sardegna, Casartigiani, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa (CNA), al fine di condividere per quanto possibile i contenuti con le suddette rappresentanze in qualità di portatrici delle esigenze del comparto artigianale sardo. A seguito dell'incontro tenutosi l'8 marzo scorso presso gli uffici dell'Assessorato è scaturita una prima versione dei due documenti successivamente condivisi con le associazioni al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte, prima di consolidare la versione definitiva e avviare l'iter di approvazione propedeutico alla pubblicazione del bando. L'ultima versione, in approvazione con la presente deliberazione, è stata quindi finalizzata a seguito dei riscontri ricevuti in data 10 maggio 2023 dalle associazioni coinvolte nel confronto, da cui è emersa una generale approvazione di entrambi i documenti.

In particolare sono state espresse alcune considerazioni in merito all'ammissibilità delle imprese in possesso dei requisiti alla data del 16 maggio 2022, con richiesta di specificare con maggiore dettaglio i termini temporali. A tale considerazione è stato dato riscontro con nota n. 11205 del 11 maggio 2023 precisando che, in attuazione a tale disposizione, saranno ammissibili esclusivamente le domande presentate da imprese artigiane in possesso dei requisiti a partire dal 16 maggio 2022 (incluso) fino alla data di chiusura del bando annualità 2023.

Una ulteriore osservazione ha riguardato la possibilità di ammettere anche gli investimenti autofinanziati, fattispecie che però non è contemplata dalla normativa di riferimento e pertanto non accoglibile.



L'Assessore rappresenta che l'amministrazione potrà affidare, ai sensi del contratto vigente, la gestione delle fasi di presentazione e di istruttoria delle domande alla società Artigiancassa S.p.A., selezionata nel 2021 mediante procedura aperta indetta dal Servizio spesa comune della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, al fine di garantire maggiore celerità nella procedura di partecipazione tramite la piattaforma telematica dello stesso ente, e l'avvio immediato della fase istruttoria delle nuove domande.

Con riferimento all'iter di approvazione della concessione, l'Assessore ricorda che tutte le agevolazioni sono concesse dal Comitato tecnico regionale, previsto dalla legge n. 949/1952, art. 37, sulla base delle risultanze del soggetto gestore della fase istruttoria, esitate secondo l'ordine cronologico di pervenuto.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/21 del 10 dicembre 2021, sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico regionale, stabilite le relative competenze e che l'attuale composizione, in parte modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 19 maggio 2022, dovrà essere ulteriormente aggiornata a causa delle recenti modifiche organizzative occorse nel Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, responsabile di tali misure di agevolazione.

L'Assessore propone, pertanto, la nomina dei seguenti componenti:

- a) dott.ssa Maria Giovanna Pinna, funzionaria del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, responsabile del settore incentivi e normativa imprese artigiane, in sostituzione del dott. Riccardo Boi;
- b) sig. Giovanni Podda, istruttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, assegnato al settore incentivi e normativa imprese artigiane, in sostituzione del sig. Giovanni Carlo Corrias.

L'Assessore, da ultimo, richiama gli artt. 2 e 16-ter, comma 5, della L.R. 30 giugno 2010, n. 13, ai sensi dei quali la presente deliberazione deve essere trasmessa alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.



Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a parziale modifica delle modalità operative approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 19 maggio 2022, propone l'adozione del nuovo testo delle medesime e la sostituzione di due componenti del comitato tecnico regionale al fine di ricostituirne l'operatività.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le modalità operative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 (Allegato 1);
- di approvare le modalità operative che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla concessione di contributi per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, art. 23, comma 1 (Allegato 2);
- di dare atto che le modalità operative prevedono:
 1. che le domande potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma applicativa resa disponibile nel sito del soggetto gestore entro la data indicata nell'avviso pubblico. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria complessiva, l'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, anticipando eventualmente i termini di scadenza previsti nell'avviso. Sarà comunque consentita la presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 5% della dotazione, che saranno immediatamente avviate ad istruttoria e finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale);
 2. che, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e saranno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/38
DEL 18.05.2023

CRS/R/2023/3708 - 806/2023

ammesse a istruttoria anche le domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso tra la data di chiusura dello sportello precedente (16 maggio 2022) e la data di chiusura del nuovo bando;

- di ricostituire l'operatività del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nominando i seguenti nuovi componenti, individuati tra i dipendenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:
 - a) dott.ssa Maria Giovanna Pinna;
 - b) sig. Giovanni Podda.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 18/38 del 18.5.2023

CRS/R/2023/3708 - 806/2023

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale
per le operazioni di credito artigiano agevolato**

Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"



Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno alle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per investimenti produttivi
Riferimenti normativi	Legge n. 949 del 25 luglio 1952 - articolo 37
Termini per la presentazione della domanda	Fino a esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico
Soggetti beneficiari	Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi, come indicato delle leggi 443/85.
Settori ammissibili	Artigianato
Settori esclusi	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Appendice DD.AA
Interventi finanziabili	Spese rendicontabili riferite a investimenti produttivi attinenti all'attività artigiana:
Principali tipologie di spese	Investimenti (acquisto di beni strumentali, acquisto, costruzione, e/o ampliamento e ammodernamento di fabbricati) effettuati non oltre dodici mesi precedenti la data della domanda
Regime d'aiuto	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – <i>de minimis</i>
Importo finanziabile	Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite massimo
Forma aiuto	Contributo in conto capitale ed in conto interessi
Intensità aiuto	<ul style="list-style-type: none">- contributo in conto capitale: 40% dei costi documentati;- contributo in conto interessi: 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;- contributo per la riduzione dei costi di garanzia: 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni.
Selezione delle domande	Procedura valutativa
Fonti di copertura della spesa	Fondi regionali
Dotazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none">- Euro 13.500.000 (conto capitale)- Euro 550.000,00 (conto interessi)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Sommario.....	3
Premessa	4
Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria.....	4
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Art. 4 - Documentazione di spesa.....	6
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa	7
Art. 6 – Spese non ammissibili e limitazioni	8
Art. 7 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio	9
Art. 8 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili.....	9
Art. 9 - Misura e quantificazione delle agevolazioni.....	10
Art. 10 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi.....	11
Art. 11 - Concessione ed erogazione delle agevolazioni.....	11
Art. 12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli	12
Art. 13 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento	13
Art. 14 - Informativa sui dati personali e accesso agli atti	13
Art. 15 - Disposizioni finali.....	14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS, sezione Servizi alle Imprese, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. Il predetto contributo, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, è integrato da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

L'ente istruttore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993 e le Associazioni Artigiane di categoria, accreditate sulla piattaforma telematica di gestione dell'Ente Istruttore (Soggetti presentatori). Tali soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza le presenti disposizioni operative alle imprese assistite.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato"), previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

La modulistica accessoria per la richiesta delle agevolazioni, predisposta dall'Ente istruttore e approvata dal competente Assessorato sarà resa disponibile sul sito internet regionale oltretutto su quello dell'Ente istruttore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione.

Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane.

Il sostegno è concesso attraverso l'erogazione del contributo a fondo perduto e in conto interessi associato a un finanziamento pubblico a condizioni di mercato.

Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La dotazione iniziale complessiva della Sezione Finanziamento è pari a euro 14.050.000,00, così suddivisa:

- euro 13.500.000,00 per le misure di sostegno in conto capitale,
- euro 550.000,00 per le misure di sostegno in conto interessi.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria al momento della richiesta. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria complessiva, l'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, anticipando i termini di scadenza di cui al successivo articolo 3.

Sarà comunque consentita la presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 5% della dotazione, che saranno immediatamente avviate ad istruttoria e finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento finalizzati all'investimento oggetto dell'agevolazione e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi sede legale e operativa in Sardegna, costituite anche in forma cooperativa o consortile;
- iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016 ed il cui settore di attività indicato in visura camerale non è ricompreso tra i settori esclusi, riportati nell'appendice n. 1;
- non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;
- non siano in stato di scioglimento, cessazione o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 10 della Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 - Legge di stabilità 2023, potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e saranno ammesse a istruttoria anche le domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso tra la data di chiusura dello sportello precedente (16 maggio 2022) e la data di chiusura del nuovo bando.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma applicativa resa disponibile sul sito dell'ente gestore entro la data indicata nell'avviso pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di protocollazione e numero di posizione assegnato alla richiesta. La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana con firma autografa o firma digitale e dal Soggetto presentatore con le medesime modalità¹.

Entro i medesimi termini di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità della domanda, il Soggetto presentatore dovrà trasmettere la domanda firmata e completa della necessaria documentazione online tramite apposito software messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente istruttore.

Contestualmente alla trasmissione della domanda di agevolazione l'Ente istruttore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di trasmissione, numero di posizione assegnato alla richiesta e indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Ai soli fini della verifica temporale fa fede esclusivamente il rapporto di trasmissione della domanda firmata e completa della necessaria documentazione, trasmessa via web.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i termini di cui al successivo articolo 5 la data della domanda medesima unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice se il Soggetto presentatore è diverso da quest'ultima.

Dalla data di ricezione della richiesta, completa della documentazione indicata, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario.

L'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00 ha l'obbligo di presentare all'Ente istruttore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, per effettuare la verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Art. 4 - Documentazione di spesa

La documentazione di spesa è costituita esclusivamente da fatture² (in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato sul sito dell'Ente istruttore) ovvero, per l'acquisto di fabbricati, dalla copia registrata del relativo contratto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti in originale o in copia autenticata su supporti comunemente accettati per almeno i 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo e possono

¹In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

²Ciascuna delle fatture d'importo non inferiore ad euro 100, deve essere munita di quietanza che può consistere, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione né patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

essere verificati in sede di sopralluogo ai fini di accertamenti tecnico amministrativi relativi all'investimento presentato, da parte dell'incaricato del Soggetto istruttore o del competente Assessorato.

Per investimenti immobiliari, la documentazione di spesa deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice, attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili devono essere prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati entro 12 mesi precedenti la presentazione della domanda dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria risultante dalla visura camerale.

Sono fatti i salvi gli interventi citati nel precedente articolo 2, ultimo capoverso.

L'investimento deve comunque essere concluso e rendicontato alla data di presentazione della domanda.

Sono altresì ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell'ambito di un processo produttivo indistinto.

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:

- a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;

- c) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinate cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Art. 6 – Spese non ammissibili e limitazioni

Beni immobili

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente.

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti di cui al primo capoverso, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

Mezzi mobili

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i SUV e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali.)

Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri).

Gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

Art. 7 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Dalla fine del periodo di utilizzo³ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta dell'Ente gestore dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

Art. 8 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013), c.d. *de minimis* come sotto meglio specificato.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi

³Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis” superiori a euro 200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli euro 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Art. 9 - Misura e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione in unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Ai fini dell'erogazione, nella domanda di agevolazione dev'essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en).

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia⁴.

⁴Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione⁵, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

Art. 11 - Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, esitate secondo l'ordine cronologico di pervenuto. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, successivamente all'espletamento dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (richiesta Codice Unico di Progetto, esito verifica adempimento obblighi previdenziali e assistenziali attestata da DURC, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della RAS). In particolare, il richiedente dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Il richiedente potrà alternativamente produrre idonea certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il

⁵Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di improcedibilità della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese.

Art. 12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto interessi:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

Art. 13 - Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile con le modalità indicate nell'avviso pubblico.

Art. 14 - Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;

- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 16. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Art. 15 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.



Elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 “de minimis”)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

Attività escluse

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

C.

Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Attività ammesse con limitazioni

H.

Trasporto e magazzinaggio

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che — nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 — tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli⁶ previste dall'art. 32 del trattato CE

C.

Attività manifatturiere

- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

⁶ **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Ulteriori esclusioni

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 18/38 del 18.5.2023

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale
per le operazioni di locazione finanziaria agevolata**

Legge 21 maggio 1981, n. 240, art. 23, comma 1

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"



SCHEMA INTERVENTO

Oggetto e finalità	Sostegno alle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata
Riferimenti normativi	Legge 240 del 21 maggio 1981, articolo 23
Termini per la presentazione della domanda	Fino a esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico
Soggetti beneficiari	Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi, come indicato delle leggi 443/85.
Settori ammissibili	Artigianato
Settori esclusi	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Appendice alle DD.AA
Interventi finanziabili	Operazioni di locazione finanziaria aventi per oggetto investimenti produttivi e acquisti di beni strumentali posti al servizio dell'attività artigiana, tra cui: la locazione di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e/o l'espansione di fabbricati, l'acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi e usati.
Regime d'aiuto	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – <i>de minimis</i>
Importo finanziabile	Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite massimo
Forma aiuto	Contributo in conto canoni e in conto capitale
Intensità aiuto	<ul style="list-style-type: none">- contributo in conto canoni: 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria- contributo in conto capitale: 40% della spesa massima ammissibile;- contributo per la riduzione dei costi di garanzia: 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni.
Selezione delle domande	Procedura valutativa
Fonti di copertura della spesa	Fondi regionali
Dotazione finanziaria	Euro 13.500.000,00 (conto capitale) Euro 550.000,00 (conto interessi)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Scheda Intervento.....	2
Sommario	3
Premessa	4
Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria	5
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e documentazione di spesa	6
Art. 5 – Spese non ammissibili e limitazioni	7
Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili.....	8
Art. 7 Misura e quantificazione delle agevolazioni.....	8
Art. 8 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi.....	10
Art. 9 Concessione ed erogazione delle agevolazioni.....	10
Art. 10 Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli	11
Art. 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti.....	12
Art. 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti	12
Art. 13 - Disposizioni finali.....	13



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS, sezione Servizi alle Imprese, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia, quando la medesima sia rilasciata su un'operazione di leasing, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326;
- 3) la concessione del contributo in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi della norma sopra richiamata, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria citate.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Società di locazione finanziaria, le Banche che svolgono direttamente attività di leasing e le Associazioni Artigiane di categoria.

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni attuative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato di spesa competente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali a favore delle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto canoni ed in conto interessi per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all'acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana.

Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La dotazione iniziale complessiva è pari ad euro 14.050.000,00, così suddivisa:

- euro 13.500.000,00 per le misure di sostegno in conto capitale;
- euro 550.000,00 per le misure di sostegno in conto interessi.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria al momento della richiesta. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria complessiva, l'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, anticipando i termini di scadenza di cui al successivo articolo 3.

Sarà comunque consentita la presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 5% della dotazione, che saranno immediatamente avviate ad istruttoria e finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi sede legale e operativa in Sardegna, costituite anche in forma cooperativa o consortile;
- iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016 ed il cui settore di attività indicato in visura camerale non è ricompreso tra i settori esclusi, riportati nell'appendice n. 1; la predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto canoni, la quale coincide con quella del verbale/i di consegna del bene/i (l'ultimo nel caso di più verbali).
- non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;
- non siano in stato di scioglimento, cessazione o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 10 della Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 - Legge di stabilità 2023,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e saranno ammesse a istruttoria anche le domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso tra la data di chiusura dello sportello precedente (16 maggio 2022) e la data di chiusura del nuovo bando.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma applicativa resa disponibile sul sito dell'ente gestore entro la data indicata nell'avviso pubblico.

La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore.

Quest'ultimo trasmetterà la domanda all'Ente gestore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato sul proprio sito, avendo cura di indicare il numero di posizione e la denominazione dell'impresa beneficiaria, o tramite il servizio postale, non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo in conto canoni (vedi successivo articolo 6, comma 3) a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale faranno fede il rapporto di trasmissione della mail certificata o il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, ha l'obbligo di presentare all'Ente Gestore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, per la trasmissione all'Assessorato competente dei dati necessari alla verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia alla Società e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e documentazione di spesa

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. La locazione del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione/sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

Art. 5 – Spese non ammissibili e limitazioni

Mezzi mobili

Non sono agevolabili le autovetture di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esercitate, secondo la valutazione del Comitato Tecnico Regionale (ad es. Pick- up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali).

Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50% - esclusi i natanti (unità da diporto il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) a condizione che gli acquisti proposti siano coerenti col numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione/conduzione dei mezzi.

Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013), c.d. *de minimis* come sotto meglio specificato.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola “de minimis” implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis” superiori a euro 200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli euro 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Art. 7 Misura e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione in unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Ai fini dell'erogazione, nella domanda di agevolazione dev'essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%.

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/1952. Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en).

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione⁸, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi per beni mobili e a 12 mesi per beni immobili.

Contributo in conto capitale

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁹

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

Art. 9 Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Il soggetto istruttore individuato mediante apposita procedura di gara provvederà all'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di agevolazione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

La domanda di ammissione ai contributi in conto canoni e in conto capitale, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'Ente gestore. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare, entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione ai contributi, nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione di contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito

¹Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

preventivamente dalla Regione al fondo.

Il contributo in conto canoni e il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, corrisposti in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente, e quello in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare gli accrediti.

In ogni caso l'impresa, la Società di locazione finanziaria / Banca che svolge direttamente attività di leasing e l'Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente gestore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso della locazione finanziaria.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Società la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo. Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, successivamente all'espletamento dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (richiesta Codice Unico di Progetto, esito verifica adempimento obblighi previdenziali e assistenziali attestata da DURC, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della RAS). In particolare, il richiedente dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Il richiedente potrà alternativamente produrre idonea certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di improcedibilità della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate all'atto dell'erogazione del contributo.

Art. 10 Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

L'Ente gestore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa alle agevolazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi in conto canoni e in conto capitale potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

Art. 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 16. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Art. 13 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.



Elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 “de minimis”)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

Attività escluse

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

C.

Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Attività ammesse con limitazioni

H.

Trasporto e magazzinaggio

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che — nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 — tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli² previste dall'art. 32 del trattato CE

C.

Attività manifatturiere

- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

² **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Ulteriori esclusioni

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "tur.assessore@pec.regione.sardegna.it" <tur.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data lunedì 29 maggio 2023 - 21:12

Prot. n. 0009281 del 29/05/2023 - 18/38 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 18.5.2023 concernente Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0009281 del 29/05/2023. Il protocollo ha il seguente oggetto: 18/38 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 18.5.2023 concernente Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 e sostituzione componenti del Comitato tecnico regionale In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 23565390.pdf

Allegato(i)

23565390.pdf (617 KB)
DEL18-38.zip (1553 KB)
Segnatura.xml (3 KB)